

1. Considerazioni generali

Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale. Qualora sussista l'assoggettamento soltanto durante una parte del periodo fiscale, l'imposta viene riscossa sulle entrate conseguite in tale periodo.

La sostanza imponibile si commisura allo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. Qualora sussista l'assoggettamento soltanto durante una parte del periodo fiscale, l'imposta viene riscossa in base a tale periodo (cfr. art. 66 segg. LIG).

2. Quando sussiste un assoggettamento inferiore a un anno?

Sussiste un assoggettamento inferiore a un anno, se una persona durante l'anno fiscale:

- decede;
- sposta il proprio domicilio all'estero;
- si trasferisce dall'estero nel Cantone dei Grigioni.

In questi casi l'assoggettamento vale solo per una parte dell'anno.

In caso di un cambiamento di domicilio all'interno della Svizzera, non si parla di assoggettamento inferiore a un anno! L'assoggettamento sussiste per l'intero anno nel cantone in cui si ha il domicilio alla fine dell'anno civile.

In caso di decesso di uno dei coniugi, i coniugi vengono tassati congiuntamente fino al giorno della morte; il decesso equivale alla fine dell'assoggettamento di entrambi i coniugi e all'inizio dell'assoggettamento del coniuge superstite. Pertanto esiste un assoggettamento congiunto inferiore a un anno fino al giorno della morte e per il coniuge superstite un assoggettamento inferiore a un anno a decorrere dal giorno del decesso del consorte fino al termine del periodo fiscale in corso. In entrambi i casi le entrate regolari devono essere convertite su base annua per l'aliquota. Il coniuge superstite viene tassato individualmente per il resto del periodo fiscale secondo la tariffa applicabile per il suo caso.

3. Imposta sul reddito in caso di assoggettamento inferiore a un anno

3.1 *Accertamento del reddito imponibile*

Se l'assoggettamento sussiste solo per una parte del periodo fiscale, l'imposta viene calcolata unicamente in base alle entrate conseguite e alle spese sostenute in tale periodo.

Qualora, invece delle spese effettive, possano essere fatti valere degli importi forfettari o per le spese effettive valga un importo massimo o minimo, i relativi importi forfettari, massimi e minimi devono essere ridotti proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento. Vanno ridotte in particolare per le seguenti deduzioni: forfettarie per spese professionali, deduzione per famiglie, figli e doppio reddito, deduzione per istruzione in altro luogo, deduzione per persone a carico, deduzione per la cura dei figli ad opera di terzi, deduzione per assicurazioni.

3.2 *Accertamento del reddito determinante l'aliquota*

Per la determinazione dell'aliquota vengono convertite su base annua le entrate regolari e le spese regolari in base alla durata dell'assoggettamento (e non in base alla durata dell'attività lucrativa) (**vedasi esempio 1**).

Sono considerate **entrate regolari** i redditi conseguiti a scadenze regolari, vale a dire più volte l'anno (mensilmente, trimestralmente o semestralmente). Esempio: entrate da attività lucrativa indipendente (anche eventuali versamenti di una quota della tredicesima mensilità), rendite, alimenti, utili da immobili (pigione, valore locativo). Per contro sono considerate entrate non regolari i redditi percepiti una sola volta all'anno. Esempi tipici sono i redditi annuali da titoli (dividendi), gli interessi su obbligazioni o il reddito da fondi d'investimento.

Sono considerate **spese regolari** i dispendi sostenuti a scadenze regolari, vale a dire più volte l'anno (mensilmente, trimestralmente o semestralmente). Esempi: spese connesse all'attività lucrativa indipendente, debiti da rendite, alimenti. Per contro sono considerate spese non regolari i dispendi sostenuti al massimo una volta all'anno. Esempi tipici sono i contributi al pilastro 3a, spese di perfezionamento e costi effettivi per la manutenzione di immobili.

Esempio 1: Trasferimento dall'estero con contemporaneo inizio dell'attività lucrativa

All'inizio di ottobre una persona si trasferisce dall'estero nel Cantone dei Grigioni. L'assoggettamento nel rispettivo anno civile sussiste quindi solo per tre mesi. In questo caso si può parlare di assoggettamento inferiore a un anno. Lo stipendio mensile netto (compresa la quota della tredicesima mensilità) ammonta a fr. 5'000.–, l'interesse annuo sul conto di risparmio di fr. 700.– è esigibile alla fine dell'anno. A quanto ammonta il reddito determinante l'aliquota?

Entrate/uscite	Imponibile	Conversione	Determinante l'aliquota
Stipendi mensili	fr. 15'000.–	$\frac{15'000.- \times 12}{3}$	fr. 60'000.–
Reddito da titoli	fr. 700.–	Nessuna conversione	fr. 700.–
Totale	fr. 15'700.–		fr. 60'700.–

Esempio 2: Trasferimento dall'estero con inizio dell'attività lucrativa in un secondo momento

Il 1° agosto una persona si trasferisce dall'estero nel Cantone dei Grigioni e inizia l'attività lucrativa il 1° ottobre. Lo stipendio mensile netto (compresa la quota della tredicesima mensilità) ammonta a fr. 5'000.–, l'interesse annuo sul conto di risparmio di fr. 700.– è esigibile alla fine dell'anno. A quanto ammonta il reddito determinante l'aliquota?

Entrate/uscite	Imponibile	Conversione	Determinante l'aliquota
Stipendi mensili	fr. 15'000.–	$\frac{15'000.- \times 12}{5}$	fr. 36'000.–
Reddito da titoli	fr. 700.–	Nessuna conversione	fr. 700.–
Totale	fr. 15'700.–		fr. 36'700.–

4. Imposta sulla sostanza in caso di assoggettamento inferiore a un anno

Se l'assoggettamento sussiste soltanto per una parte dell'anno, l'imposta sulla sostanza è dovuta solo in misura proporzionale in base alla durata dell'assoggettamento. Si deve partire dallo stato della sostanza alla fine del periodo fiscale, nel caso in cui l'assoggettamento inizi durante il periodo fiscale (per es. a seguito di trasferimento di domicilio), risp. dallo stato della sostanza alla fine dell'assoggettamento, nel caso in cui l'assoggettamento termini durante il periodo fiscale (per es. a seguito di trasferimento di domicilio o di decesso).

Nel caso si riceva sostanza a seguito di decesso sussiste un assoggettamento durante tutto l'anno. Onde evitare una doppia imposizione della medesima sostanza per la persona deceduta e gli eredi, l'imposta sulla sostanza viene riscossa solo in misura proporzionale sulla sostanza ricevuta a seguito di decesso.

5. Procedura di tassazione in caso di assoggettamento inferiore a un anno

5.1 In caso di trasferimento dall'estero

Al momento dell'arrivo dev'essere compilato un apposito modulo e dichiarato il reddito prevedibile. I relativi dati permettono all'Amministrazione delle imposte un'appropriata fatturazione provvisoria. Di regola il modulo viene trasmesso direttamente agli interessati; esso può però anche essere richiesto all'ufficio fiscale comunale competente.

Una dichiarazione d'imposta va compilata soltanto all'inizio dell'anno seguente. A quel momento devono essere dichiarati il reddito realizzato durante l'assoggettamento (arrivo entro la fine dell'anno) e la sostanza esistente alla fine dell'anno civile. Le conversioni necessarie all'accertamento del reddito determinante l'aliquota vengono effettuate dall'Amministrazione delle imposte.

5.2 In caso di trasferimento all'estero

Al momento della partenza il contribuente deve inoltrare una dichiarazione d'imposta. A quel momento devono essere dichiarati il reddito realizzato durante l'assoggettamento (dall'inizio dell'anno fino alla partenza) e la sostanza esistente alla fine dell'assoggettamento (partenza). Le conversioni necessarie all'accertamento del reddito determinante l'aliquota vengono effettuate dall'Amministrazione delle imposte.

5.3 In caso di decesso

Persona sola

Con la morte termina l'assoggettamento. Al momento del decesso gli eredi del contribuente devono inoltrare una dichiarazione d'imposta. A quel momento devono essere dichiarati il reddito realizzato durante l'assoggettamento (dall'inizio dell'anno fino al decesso) e la sostanza esistente alla fine dell'assoggettamento (decesso). Le conversioni necessarie all'accertamento del reddito determinante l'aliquota vengono effettuate dall'Amministrazione delle imposte.

Marito

Con la morte termina l'assoggettamento congiunto. Al momento del decesso gli eredi del contribuente devono inoltrare una dichiarazione d'imposta. A quel momento devono essere dichiarati il reddito realizzato durante l'assoggettamento congiunto (dall'inizio dell'anno fino al decesso) e la sostanza esistente alla fine dell'assoggettamento (decesso). La dichiarazione d'imposta in comune fino al giorno del decesso serve anche alla rivendicazione del rimborso dell'imposta preventiva per le scadenze di entrambi i coniugi fino al giorno del decesso del coniuge. Le conversioni necessarie all'accertamento del reddito determinante l'aliquota vengono effettuate dall'Amministrazione delle imposte.

Per il periodo che decorre dal giorno del decesso fino alla fine dell'anno la moglie superstite che subentrata nell'assoggettamento deve dichiarare il reddito realizzato dal giorno del decesso del marito fino alla fine dell'anno e la sostanza esistente alla fine dell'anno fiscale. Nell'elenco dei titoli vanno elencate soltanto le scadenze che subentrano dopo il giorno del decesso del marito. Le conversioni necessarie all'accertamento del reddito determinante l'aliquota vengono effettuate dall'Amministrazione delle imposte.

Moglie

Alla morte della moglie il coniuge superstite deve dichiarare il reddito realizzato durante l'intero anno e la sostanza esistente alla fine dell'anno. Per il rimborso dell'imposta preventiva vanno fatte valere le scadenze di tutto l'anno. Inoltre la sostanza esistente al momento del decesso deve essere dichiarata separatamente. Sulla base di queste indicazioni l'Amministrazione delle imposte effettua una tassazione inferiore a un anno fino al giorno del decesso e una a decorrere da tale data.

6. Passaggio dall'imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria

Qualora un contribuente singolo finora tassato alla fonte ottenga il permesso di domicilio o un contribuente venga assoggettato a titolo di novità alla ritenuta dell'imposta alla fonte, il passaggio dall'imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria e viceversa deve essere reso effettivo con l'inizio del mese seguente. In caso di passaggio da una modalità di tassazione all'altra si parte da due assoggettamenti inferiori a un anno.

7. Indicazione relativa alla determinazione dettagliata della prassi

Informazioni dettagliate su questo tema sono disponibili sul nostro sito Internet www.stv.gr.ch sotto "Prassi / Imposta sul reddito e sulla sostanza: LIG art. 66, sistema postnumerando".